



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma [ID_VIP: 1805] gasdotto denominato “*Trans Adriatic Pipeline*” per il trasporto in Italia di gas dalla Regione del Mar Caspio attraverso Grecia ed Albania

Procedimento Verifica di ottemperanza prescrizione A.32) del decreto VIA DM 0000223 dell’11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015

ID Fascicolo 3726

Proponente Trans Adriatic Pipeline AG Italia

Elenco allegati Parere CTVA n. 2542 del 27.10.2017

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II
Data: 09/11/2017

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 09/11/2017

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 28 e 29 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. inerenti le attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il provvedimento di compatibilità ambientale prot. DM 0000223 dell'11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015, dall'esito positivo con prescrizioni, relativo al progetto di un gasdotto denominato "*Trans Adriatic Pipeline*" per il trasporto in Italia di gas dalla Regione del Mar Caspio attraverso Grecia ed Albania proposto dalla Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia;

VISTA la prescrizione n. A.32) del suddetto decreto DM 0000223 dell'11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015, la cui ottemperanza era demandata alla Regione Puglia, che recita:

“Il progetto esecutivo dovrà essere corredato degli opportuni capitolati di appalto, nei quali dovranno essere indicate tutte le azioni progettuali, mitigative e compensative indicate nel SIA e nelle sue integrazioni; dovranno inoltre essere definiti tutti gli oneri finanziari, a carico dell'appaltatore, necessari all'attivazione di tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti necessari per rispettare le condizioni ambientali del territorio interessato dall'opera, con particolare attenzione alla salvaguardia dei seguenti elementi:

- *dell'ambiente marino, adottando idonee modalità operative e mezzi per ridurre la dispersione dei fanghi bentonici e del materiale dragato;*
- *delle acque superficiali e sotterranee, con idonei schemi operativi relativi al convogliamento delle acque meteoriche e al trattamento delle acque provenienti dalle lavorazioni, dai piazzali, dalle officine e dal lavaggio delle betoniere;*
- *della salute pubblica e del disturbo alle aree residenziali e ai servizi, ivi incluse le viabilità sia locale che di collegamento;*
- *del clima acustico, utilizzando mezzi certificati con marchio CE di conformità ai livelli di emissione acustica contemplati, macchina per macchina, nell'Allegato I al D.Lgs. 262/2002 in attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;*
- *della qualità dell'aria, utilizzando mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere;*
- *del terreno di scotico proveniente dalle aree di cantiere e dalla sede stradale che deve essere stoccato, con le modalità riportate nel D.Lgs. 152/2006, e successive modifiche e integrazioni, nella parte relative alle "Terre e rocce di scavo" e utilizzato nel più breve tempo possibile, per i ripristini previsti. L'eventuale utilizzo di terreno vegetale con*

caratteristiche chimico fisiche diverse da quelle dei terreni interessati dall'opera, deve essere attentamente valutato e considerato per mantenere la continuità ecologica con le aree limitrofe.

Tali capitolati dovranno essere riferiti sia alla fase costruttiva che a quella della gestione e monitoraggio dell'opera".

VISTA la nota prot. 840 del 29.08.2016 con cui la Società Trans Adriatic AG Italia S.p.a. ha trasmesso alla Regione Puglia, ente territoriale originariamente individuato dal decreto di compatibilità ambientale quale amministrazione procedente per la verifica di ottemperanza della prescrizione A.32), il documento dal titolo: *"Documentazione tecnica relativa alla prescrizione A.32 del DM 223 del 11/09/2014 – rev. Agosto 2014"*;

VISTA la nota LT-TAP-ITG-00097 del 14 settembre 2017 con cui la Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia ha illustrato lo stato di avanzamento della verifica di ottemperanza di alcune prescrizioni del decreto D.M. 0000223 dell'11 settembre 2014 tra le quali la prescrizione A.32), segnalando come fossero ampiamente trascorsi i tempi indicati per tali verifiche dall'art. 28 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito con l'art. 17 del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

CONSIDERATO che:

- l'art. 28, comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito con l'art. 17 del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104, il quale stabilisce che sia l'Autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di VIA eventualmente avvalendosi di altri soggetti pubblici *"i quali informano tempestivamente"* l'Autorità competente degli esiti della verifica;
- il comma 3 del detto art. 28 del D.Lgs 152/2006 che prevede che l'attività di verifica si concluda entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente; e il successivo comma 4 che prevede che *"Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, le attività di verifica sono svolte direttamente dall'Autorità competente"*.
- l'art. 23, comma 3 del citato D.Lgs. 104/2017 che prevede che le disposizioni di cui all'art. 17 si applicano anche ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente;

VISTO il Decreto direttoriale n. 262 del 18.09.2017 con il quale si determina la cessazione dell'avvalimento degli Enti Vigilanti indicati all'art. 2) del D.M. 223 dell'11 settembre 2014, per i compiti loro assegnati dal medesimo D.M. ai fini delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni per le quali il proponente, con comunicazioni del 3 agosto e 14 settembre 2017, ha lamentato il superamento dei limiti temporali previsti dal comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTO il provvedimento 21493/DVA del 19 settembre 2017 con cui si è invitata la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS a provvedere alle istruttorie

tecniche delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni A.18) parte 1, A.18) parte 2, A.23), A.31), A.32), A.41), A.28) parte 2, A.44) parte 2, A.40) del D.M. n. 223 dell'11 ottobre 2014 relativo al metanodotto "*Trans Adriatic Pipeline*" rappresentando al contempo la necessità che le attività di verifica di ottemperanza delle prescrizioni su indicate si concludano rigorosamente entro il termine di cui al citato comma 3 dell' art. 28 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

PRESO ATTO che con il summenzionato provvedimento 21493/DVA del 19 settembre 2017 la scrivente ha altresì richiesto alla Società proponente "*di voler urgentemente trasmettere alla scrivente tutta la documentazione già inviata al precedente Ente Vigilante, integrata con eventuali atti acquisiti nel corso dell'iter non ancora concluso*";

VISTA la documentazione tecnica e amministrativa, relativa alla detta prescrizione A.32) trasmessa dalla Società Trans Adriatic AG Italia S.p.a. con nota prot. 414 del 20.09.2017 acquisita al protocollo 21711/DVA del 22.09.2017;

ACQUISITO il parere n. 2542 del 27.10.2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 33 pagine, che allegato al presente parere ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che in detto parere la Commissione ha nel summenzionato parere n. 2542 del 27.10.2017 valutato:

- che il documento prodotto comprende le azioni per la protezione dei mammiferi e rettili marini, nonché misure di compensazione delle fanerogame marine presenti all'uscita del micro tunnel; non risultano invece sviluppati i particolari del progetto di compensazione delle fanerogame marine;
- coerente la previsione che le azioni mitigative potrebbero subire modulazioni e adeguamenti secondo gli esiti dei monitoraggi e dei rilievi durante il ciclo di vita del progetto;
- che restano ancora da definire alcuni particolari della sezione "*Condotta a mare*", in relazione alla esatta definizione delle aree di cantiere;

CONSIDERATO che in conclusione, la Commissione ha ritenuto opportuna "*una verifica delle misure di mitigazione, relative alla sezione "ambiente marino", prima dell'inizio della fase della posa della condotta a mare, a seguito della definizione di tutti i particolari costruttivi, ed una ulteriore verifica delle misure di compensazione, a valle della definizione dei particolari del progetto, delle misure relative le fanerogame marine presenti all'uscita del microtunnel.*

SI DETERMINA

l'ottemperanza alla prescrizione A.32) del DM 0000223 dell'11.09.2014, come modificato dal DM 0000072 del 16.04.2015, relativo al progetto del gasdotto denominato "*Trans Adriatic Pipeline*".

La documentazione che sarà predisposta dalla Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia TAP prima della posa della condotta relativamente alle “misure di mitigazione” citate in premessa sarà valutata dall’ISPRA.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell’atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)